

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2504/82 DELLA COMMISSIONE**

del 15 settembre 1982

**che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in prove-

nienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(7)</sup>, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame**

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini , con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p> <p>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):</p> <p>II. non disossate :</p> <p>a) Metà o quarti :</p> <p>1. di galli, galline e polli</p>	<p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p>	<p>origine : Spagna</p> <p>origine : Spagna</p> <p>origine : Spagna</p> <p>origine : Spagna</p>